

SCHEDE INFORMATIVA SULLE RESTRIZIONI AL PAGAMENTO IN CONTANTI IN UNO STATO UE/AELS (ACCORDO BILATERALE)

Restrizioni al pagamento in contanti negli Stati dell'UE/AELS	Quando una persona lascia definitivamente la Svizzera per trasferirsi in un paese dell'UE o dell'AELS dove è soggetta all'obbligo di assicurazione sociale, può ricevere in contanti solo la parte sovraobbligatoria della prestazione di uscita.
Persone interessate	Lavoratori dipendenti e indipendenti. Sono soggette a questa disposizione anche le persone che dopo il trasferimento in uno Stato dell'UE/AELS iniziano un'attività indipendente.
Prestazioni interessate	Le restrizioni al pagamento in contanti riguardano la parte obbligatoria della prestazione di uscita, cioè l'aver di vecchiaia LPP. Nel certificato di previdenza, la parte dell'aver di vecchiaia LPP è indicata in una riga separata.
Procedura	L'assicurato avanza una domanda di pagamento in contante. Se le premesse sono soddisfatte, l'aver di vecchiaia LPP viene trasferito su un conto o una polizza di libero passaggio di sua scelta, mentre la parte sovraobbligatoria della prestazione di uscita viene pagata in contanti dopo deduzione dell'imposta alla fonte.
Prova da esibire se l'assicurato desidera il pagamento in contanti della parte obbligatoria della prestazione di uscita	Chi desidera ricevere il pagamento in contanti della parte obbligatoria della prestazione di uscita deve dimostrare di non essere assoggettato all'obbligo di assicurazione sociale nel paese in cui si trasferisce. A questo scopo esistono degli appositi moduli di richiesta, disponibili presso l'organismo di collegamento del Fondo di garanzia LPP (Eigerplatz 2, casella postale 1023, 3000 Berna 14, tel. +41 31 380 79 71, Fax +41 31 380 79 76, www.verbindungsstelle.ch ; info@verbindungsstelle.ch). L'assicurato deve compilare interamente questo modulo e rinviarlo al Fondo di garanzia LPP.
Obbligo assicurativo: sì o no?	In caso di obbligo assicurativo, il denaro viene vincolato su un conto o una polizza di libero passaggio fino al massimo cinque anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria AVS. Se non sussiste un obbligo assicurativo, il denaro depositato presso l'istituto di libero passaggio può essere prelevato in contanti.
Versamento della parte vincolata della prestazione di uscita	L'aver di libero passaggio LPP vincolato su un conto o una polizza di libero passaggio può essere riscosso al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria AVS.
In quali paesi si applicano le restrizioni al pagamento in contanti?	UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. AELS: Islanda, Norvegia, Principato del Liechtenstein.
Caso speciale Principato del Liechtenstein	Se un assicurato lascia definitivamente la Svizzera per trasferirsi nel Principato del Liechtenstein non può ricevere il pagamento in contanti dell'intera prestazione di uscita. La prestazione di uscita deve essere invece versata all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro nel Liechtenstein. La base giuridica è un accordo separato tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera.